

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 725

## PROPOSTA DI LEGGE

### d’iniziativa del deputato ZARDINI

Modifica all’articolo 39-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di controllo dell’osservanza delle disposizioni sull’assunzione obbligatoria di lavoratori disabili presso le pubbliche amministrazioni

*Presentata il 13 giugno 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’inserimento nel mondo del lavoro e l’autonomia economica sono fattori estremamente importanti per l’integrazione sociale delle persone disabili. La legislazione italiana in materia di persone disabili ha avuto un’evoluzione significativa anche se il problema dell’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro privato e pubblico ha avuto risultati insoddisfacenti.

La legge 12 marzo 1999, n. 68, « Norme per il diritto al lavoro dei disabili », promuove e sostiene l’inserimento individualizzato nel mondo del lavoro delle persone disabili in base ad un’analisi delle capacità lavorative del singolo soggetto e delle caratteristiche del posto di lavoro, incoraggiando l’attivazione di azioni positive di sostegno e prevedendo la rimozione dei problemi ambientali e relazionali che ren-

dono difficile l’inserimento della persona disabile nell’attività lavorativa.

L’articolo 7, commi 6 e 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, « Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni » è rivolto alle pubbliche amministrazioni. Per superare gli ostacoli relativi all’assunzione dei disabili nel sistema pubblico sono stati introdotti i seguenti strumenti:

- 1) deroga, in favore delle categorie protette, al divieto di nuove assunzioni nel caso in cui le pubbliche amministrazioni presentino una situazione di soprannumerarietà nella pianta organica;

- 2) monitoraggio dei posti riservati ai lavoratori disabili;

3) rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette ed effettuazione delle relative assunzioni.

Peraltro, le pubbliche amministrazioni non hanno comunicato i dati informativi per adempiere al monitoraggio previsto dal decreto-legge n. 101 del 2013 e, pertanto, il monitoraggio non è stato realizzato.

L'articolo 10 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha introdotto gli articoli 39-bis, 39-ter e 39-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono nuovi istituti e strumenti per facilitare l'assunzione dei disabili nelle pubbliche amministrazioni. Gli strumenti previsti (istituzione del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità e della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, nuove norme in materia di monitoraggio sull'applicazione della legge n. 68 del 1999, previsione del potere sostitutivo dei centri per l'impiego nei confronti delle amministrazioni pubbliche inadempienti) sono positivi ma non sufficienti, come dimostrato dal fatto che il problema dell'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro continua a sussistere.

Purtroppo la legislazione attualmente in vigore non ha quindi prodotto i risultati sperati, nonostante l'introduzione di nuovi strumenti e istituti, e l'Italia si trova in evidente difficoltà ad affrontare la problematica relativa all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro pubblico e privato: negli ultimi anni sono state effettuate indagini e pubblicati rapporti da parte di organizzazioni private (Gidp – *Reatech* e *Page Personnel*) e pubbliche (Istituto nazionale di statistica-ISTAT, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Organizzazione internazionale del lavoro) sullo stato di inserimento lavorativo delle persone appartenenti alle categorie protette, e i risultati emersi non sono incoraggianti, come dimostrano i seguenti dati:

1) secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro, il mancato impiego dei soggetti appartenenti alle categorie protette produce una perdita di ricchezza valutabile

tra l'1 per cento e il 7 per cento del PIL mondiale;

2) la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C312/11, ha condannato l'Italia per non aver applicato in modo completo i principi europei in materia di diritto al lavoro per le persone disabili e ha invitato il Governo e il Parlamento ad adeguarsi alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000.

L'ultima indagine condotta in materia dall'ISTAT, i cui dati sono confermati dall'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti dei disabili, rileva che la disoccupazione tra i disabili è tra il 50 e il 70 per cento nei Paesi industrializzati e che in Italia raggiunge una punta dell'80 per cento, nonostante la legislazione in vigore preveda percorsi specifici per l'inserimento nel mercato del lavoro.

La presente proposta di legge è finalizzata a rendere trasparenti, mediante la loro pubblicazione nei siti *internet* istituzionali delle pubbliche amministrazioni, le seguenti informazioni:

1) le risultanze del monitoraggio previsto dai citati articoli 7 del decreto-legge n. 101 del 2013 e 39-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001;

2) i dati relativi alle quote di riserva scoperte a favore dei soggetti disabili, disciplinate dalla legge n. 68 del 1999.

La trasparenza di tali informazioni consentirà a tutti (forze politiche e sociali, studiosi, ricercatori) un più adeguato controllo sociale dei datori di lavoro pubblici, attraverso la conoscenza dei loro comportamenti in tema di assunzioni delle categorie protette, e agevererà l'intervento degli organi di controllo per far rispettare le disposizioni di legge in materia di assunzione delle categorie in oggetto e l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Inoltre, si osserva che gli obblighi previsti per la comunicazione delle informazioni e dei dati non sono in linea con le nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione del terzo millennio. Pertanto si ritiene necessario realizzare un

sistema informativo integrato che consenta di aggiornare in tempo reale le informazioni relative ai posti vacanti in pianta organica riservati ai disabili di ciascuna pubblica amministrazione e di comunicarle in via automatica agli organi di controllo.

La finalità di questa proposta di legge è quella di rendere sempre più reale il diritto dei disabili ad accedere al mondo del lavoro pubblico, superando ed eliminando gli ostacoli che si frappongono alla loro as-

sunzione nel caso in cui il datore di lavoro pubblico presenti una pianta organica con posti vacanti a loro riservati.

Si ritiene che indispensabile recuperare il tempo perduto e garantire l'inserimento dei lavoratori disabili nel mondo del lavoro pubblico tramite la trasparenza delle informazioni e l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-*bis*. I datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale, in un'area chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati relativi alle quote di riserva non coperte relative ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assicurando il continuo aggiornamento delle corrispondenti informazioni. L'obbligo di pubblicazione si applica anche al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto concerne le risultanze dell'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4-*ter*. I datori di lavoro pubblici, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di controllo adeguano i propri sistemi informativi al fine di facilitare la comunicazione dei dati e delle informazioni trasmessi dai datori di lavoro pubblici stessi in materia di assunzioni obbligatorie di lavoratori appartenenti alle categorie protette, utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione anche al fine di migliorare l'efficienza e la tempestività dell'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e dal presente articolo ».

